Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 4 DICEMBRE 1964:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1964.

(9881)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1249.**

Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (*g*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

" (*g*) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale " ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota (*x*) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (*x*) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 28, compresi quelli già valutati. La relativa aliquota è determinata con riferimento alla data del 1° luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel grado di capitano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dello articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado.

Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque ».

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota (*y*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza allo organico di quest'ultimo grado.

Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, rispettivamente, 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15 ».

Art. 4.

Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3, le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonchè di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, numero 1622, non si tiene conto ai fini della

determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 5.

La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dello articolo 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti, restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore ».

Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1° maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro Armi.

L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado.

Art. 8.

All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1964, n. 1250.
Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.

L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, valutabile in annue lire 68.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1251.**
Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM alla Accademia navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.

Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi;

1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non aver superato il 26° anno di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui è bandito il concorso.

Art. 3.

I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo le deliberazioni che prenderà il Ministero.

Art. 4.

I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 5.

In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto è computato nell'anzianità di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1252.
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti Scuole di perfezionamento:
in Filologia e antichità classiche e papirologia;
in Filologia romanza e moderna;
in Filosofia neoscolastica;
in Lingue e letterature orientali;
in Storia e civiltà del cristianesimo.

Nella Facoltà di lettere e filosofia è costituita la Scuola di specializzazione in Psicologia.

Art. 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Psicologia del lavoro ».

Art. 82. — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Alle Scuole di perfezionamento costituite nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti i laureati in Lettere e filosofia; a quella di specializzazione in Psicologia possono essere iscritti anche i laureati in Pedagogia e i laureati in Medicina e chirurgia; a quella di perfezionamento in Filosofia neoscolastica possono essere iscritti anche i laureati in Pedagogia e i laureati in Sacra Teologia; a quella di perfezionamento in Filologia romanza e moderna anche i laureati in Materie letterarie.

Il quarto comma è soppresso.

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Coloro che hanno già conseguito il diploma di perfezionamento in Psicologia in una Università italiana, purchè in possesso del titolo di laurea che dà accesso alla iscrizione a uno dei diplomi rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Psicologia potranno essere iscritti al secondo anno di corso della Scuola di specializzazione.

Art. 83 — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento durano due anni. Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Psicologia durano tre anni.

L'art. 94 relativo all'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Psicologia è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Psicologia

Art. 94. — La Scuola di specializzazione in Psicologia rilascia quattro diplomi:

1) Psicologia sperimentale;
2) Psicologia del lavoro;
3) Psicologia clinica;
4) Psicologia dell'educazione.

I corsi della Scuola di specializzazione in Psicologia sono distribuiti in tre anni, i primi due sono propedeutici e comuni, il terzo orientato secondo gli indirizzi costitutivi della Scuola.

Sono insegnamenti costitutivi comuni:

a) *per il 1° anno*:
Psicometria;
Statistica elementare;
Psicofisiologia;
Psicologia generale;
Psicologia evolutiva;
Tecniche di laboratorio.

b) *per il 2° anno*:
Psicologia del lavoro;
Psicologia sperimentale;
Psicologia sociale;
Statistica-progredito;
Metodologia clinica;
Metodologia sperimentale;
Tecnica dell'orientamento professionale.

Sono insegnamenti ausiliari:

a) *per il 1° anno*:
Sociologia;
Pedagogia;
Neurofisiologia.

b) *per il 2° anno*:
Teorie della personalità;
Auxologia;
Filmologia.

Gli insegnamenti costitutivi dei singoli diplomi (3° anno di corso) sono i seguenti:

Per la specializzazione in Psicologia sperimentale:
Teorie della ricerca;
Metodi della ricerca;
Esercitazioni in ricerche sperimentali.

Per la specializzazione in Psicologia clinica:
Psicopatologia infantile;
Psicopatologia generale;
Psicoterapia;
Teorie della psicologia clinica;
Neuropsichiatria;
Interpretazione qualitativa dei tests proiettivi

Per la specializzazione in Psicologia dell'educazione:
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia della didattica;
Psicologia sperimentale;
Psicopatologia infantile.

Per la specializzazione in Psicologia del lavoro:
Psicologia del personale;
Psicologia della distribuzione;
Dinamica dei gruppi formali;
Tecniche di misura e sociometria;
Antropologia culturale.

Per conseguire il diploma di specializzazione è necessario aver superato tutti gli esami costitutivi del primo biennio e dell'indirizzo prescelto più due degli ausiliari scelti fra quelli indicati per il primo ed il secondo anno. E' necessario inoltre avere presentato una ricerca sperimentale di carattere originale e aver sostenuto un colloquio vertente sull'orientamento generale della Scuola di specializzazione.

L'ammissione alla Scuola è fatta mediante concorso annuale allo scopo di stabilire l'idoneità dei candidati a svolgere la professione dello psicologo; per la stessa ammissione è necessaria la laurea in Medicina e chirurgia o in Filosofia o in Pedagogia.

Art. 97, relativo alla Scuola di specializzazione in Psicologia del lavoro in psicotecnica è soppresso.

Dopo l'art. 96 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna

Art. 97. — La Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna rilascia due diplomi:

1) Diploma di perfezionamento in Archeologia;
2) Diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono materie costitutive per il diploma di perfezionamento in Archeologia:
Archeologia e storia dell'arte antica;

Epigrafia greca e latina;
Etruscologia ed antichità italiche;
Archeologia cristiana;
Topografia di Roma e dell'Italia antica.

Sono materie ausiliarie:

Antichità greche e romane;
Paletnologia;
Numismatica greca e romana;
Storia greca e romana;
Storia dell'arte medioevale.

Sono materie costitutive per il diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna:

Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte contemporanea;
Teorie e storia del restauro delle opere d'arte.

Sono materie ausiliarie:

Storia della critica d'arte;
Restauro dei monumenti;
Paleografia e diplomatica;
Numismatica;
Storia delle arti decorative del libro e del manoscritto;
Estetica.

Per ciò che concerne esami, dissertazione scritta, tasse ecc. e per ogni altra disposizione valgono le disposizioni generali per le Scuole di perfezionamento che formano gli articoli 82, 83, 84 dello statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore ».

Per quanto concerne gli insegnamenti ausiliari lo studente ne deve scegliere due per ogni anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 ottobre 1964, n. 1253.

Ripartizione di cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1964, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli Istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1964, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Università di Bari	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica (per le esigenze del Centro di geofisica e fisica ionosferica e spaziale di Fasano)	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Geologia applicata	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica agraria	1
Università di Bologna	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica odontoiatrica	1
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Istologia e fisiologia generale	1
Facoltà di Ingegneria:	
Laboratorio di Ingegneria nucleare	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Malattie infettive	1
Centro interfacoltà di Microscopia elettronica	1
Università di Cagliari	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto chimico (per l'Analisi chimica qualitativa)	1
Centro meccanografico	1
Università di Camerino	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale	1
Università di Catania	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Botanica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Università di Ferrara	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale medica	1
Università di Firenze	
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto di Diritto comparato	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Statistica	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
Istituto di Archeologia	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnia	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Centro del Fitotrone	1

	Numero dei posti
Università di Genova	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Storia economica	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
Istituto di Paleografia e storia medioevale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica superiore	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Idraulica	1
Università di Macerata	
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Università di Messina	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica delle malattie infettive tropicali e sub-tropicali	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Istologia ed embriologia	1
Università di Milano	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Centro di calcolo elettronico	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnica generale	1
Università di Modena	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Paleontologia	1
Unversità di Napoli	
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro Microfotografico	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale	1
Istituto di Clinica delle malattie infettive	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Misure elettriche	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Elementi di composizione	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica agraria	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Zootecnica generale	1
Università di Padova	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
Istituto di Geografia	1

	Numero dei posti
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica organica	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica e chimica analitica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Impianti chimici	1
Istituto di Meccanica applicata alle macchine	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Patologia vegetale	1
Università di Palermo	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Scienze finanziarie	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
Istituto di Storia dell'arte	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica applicata	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Idraulica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Coltivazioni arboree	1
Università di Parma	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Petrografia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Università di Pavia	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Laboratorio Energia Nucleare Applicata (L.E.N.A.)	2
Università di Perugia	
Facoltà di Scienze politiche:	
Istituti di Tecnica amministrativa, aziendale, di ragioneria e di ricerche economico-aziendali	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Patologia vegetale	1
Università di Pisa	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Ricerche aziendali	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica pediatrica	1

	Numero dei posti
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Mineralogia e petrografia . . .	1
Istituto di Biologia generale (per la Zoologia II cattedra)	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica organica	1

Università di Roma

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica dermosifilopatica . . .	1
Istituto di Chimica biologica . . .	1
Istituto di Patologia speciale medica . . .	1
Istituto di Patologia speciale chirurgica .	1
Istituto di Urologia . . .	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Analisi numerica	1
Istituto di Fisica generale I	1
Istituto di Petrografia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica (per la cattedra di Chimica farmaceutica applicata)	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Metallurgia e metallografia . .	1
Istituto di Elettronica	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Elementi costruttivi	1

Università di Sassari

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale chirurgica .	1

Università di Siena

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica dermosifilopatica . .	1
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1

Università di Torino

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia umana	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Idraulica agraria con applicazioni di disegno . . .	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica	1

Università di Trieste

Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Economia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Centro di calcolo	1

Politecnico di Milano

	Numero dei posti
Facoltà di Ingegneria:	
Centro di calcoli numerici	2
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Scienza delle costruzioni . . .	1

Politecnico di Torino

Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica e impianti nucleari	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Elementi di composizione . .	1
Istituto di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1

Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia

Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Matematica generale e finanziaria	1

Istituto universitario di Architettura di Venezia

Istituto di Tecnologia	1

Istituto universitario navale di Napoli

Facoltà di Scienze nautiche:	
Istituto di Metereologia ed oceanografia . .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. 1254.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Psichiatria;
Micologia medica;
Medicina nucleare;
Idroclimatologia medica;
Reumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1964, n. 1255.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad acquistare alcune porzioni di terreno site in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 213 del 21 maggio 1964 e numero 263 del 25 giugno 1964, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha stabilito di acquistare dal sig. Sergio Alessandrini e dalla impresa Adorni-Ferroni-Schiaretti alcune porzioni di terreno site in Parma fra il piazzale Bodoni e la via Affò per costruirvi la nuova sede dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad acquistare dal sig. Sergio Alessandrini e dall'impresa Adorni-Ferroni-Schiaretti le porzioni di terreno site in Parma fra il piazzale Bodoni e la via Affò, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 213 del 21 maggio 1964 e n. 263 del 25 giugno 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1256.

Autorizzazione all'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato di un immobile costituente la ex Chiesa di Sant'Emiliano, sito in Scheggia Pascelupo (Perugia), frazione di Isola Fossara.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dai signori Andreoli Giuseppe, Ambrogio, Giovanni, Alfio, Versalia, Michelina e Sebastianelli Anastasia con atto n. 19379/4329 di repertorio del 12 ottobre 1960, nonchè dal sig. Andreoli Carlo con atto 6 marzo 1957, di un immobile sito in Scheggia Pascelupo (Perugia), frazione di Isola Fossara, costituente la ex Chiesa di Sant'Emiliano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1257.

Erezione in ente morale della « Fondazione Medaglia d'oro Carlo Ederle per la Collina di Verona », con sede in Verona.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Medaglia d'oro Carlo Ederle per la Collina di Verona », con sede in Verona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1964, n. 1258.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « Enrico Daniele - Emilia Romasi », con sede nel comune di Gagliano del Capo (Lecce).

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « Enrico Daniele - Emilia Romasi », con sede in Gagliano del Capo (Lecce), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Costituzione della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori;

Visto l'art. 67 del regolamento di attuazione della legge precitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che istituisce la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle cooperative sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali interessate a base nazionale e dalle Organizzazioni cooperative riconosciute;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali, Enti e Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è composta come di seguito indicato:

Presidente:

D'Armiento dott. Gaetano, consigliere di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Vice presidente:

Fornari dott. Cesare, consigliere di Corte di appello, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Membri:

Panunzio dott. Eraldo, effettivo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Ortolani dott. Guido, effettivo, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Di Salvo dott. Egidio, effettivo, designato dal Ministro per il tesoro;

Manzo avv. Antonio, effettivo, designato dalla Gestione case per lavoratori;

Battistini Enzo e Tesei Renato, effettivi, e Benvenuto dott. Giorgio e Pierucci Giulio, supplenti, in rappresentanza dei lavoratori delle categorie interessate;

Marchei dott. Argillano, effettivo, e Allegra dottor Rosario, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate;

Barbareschi arch. Rosolino, effettivo, e Nocchi avvocato Mauro, supplente, in rappresentanza del settore delle cooperative.

Segretario:

Pastore dott. Beniamino, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1964
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza soc., foglio n.* 81. — MAUCERI

(10386)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1964 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Potenza presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Botta avv. Mario, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Garofalo dott. Domenico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mancinelli geom. Adolfo, rappresentante del Genio civile;

Avena cav. uff. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Collazzo dott. Michele, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fortannascere Michele, Chiafitelli Nicola, Quadrelli Franco, Ruggiero Gioacchino, Costa Tullio, Rapolla Pietro e Genzano Biagio, rappresentanti dei lavoratori;

Galella Giovanni, Basile Pietro, Andriulli avvocato Giuseppe e Vicario Arnaldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guerriero Andrea, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza numero 23572, datata 25 luglio 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il sig. Ramponi Anselmo, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Baldini Federico;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Baldini Federico è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Ramponi Anselmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Mantova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Mantova presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Barozzi dott. Sebastiano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Minozzi dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lanfredi geom. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Bianchi rag. Edgardo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Papini per. agr. Felice, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Balboni Gino, Motta Enore, Monteverdi Arrigo, Piccagli Ivano, Truzzi Sergio, Veronesi Giuseppe e Zucchi Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Treccani Tullio, Pacchioni dott. Pier Maria, Bordonali Armando e Bertelli geom. Italo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ghioldi dott. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10146)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Lecce presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pieroni dott. Geo Leopoldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Scarciglia dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marzo geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Orlando dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pallara dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Marotta on. prof. Vincenzo, Scalinci cav. Mario, Calignano Antonio, Casalino Giorgio, Rubini Corrado, Malinconico Lucia e Barba Michele, rappresentanti dei lavoratori;

Montinari Donato, Gentile dott. Raffaele, Conte dott. Roberto e Carico geom. Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Seguì gr. uff. Eligio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10145)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

Autorizzazione ad istituire, a norma dell'art 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, un mercato all'ingrosso delle carni in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda in data 24 agosto 1964, con la quale la Cooperativa Esercenti Macellai C.E.M. Napoli Società a responsabilità limitata, con sede in Napoli, ha chiesto di istituire un mercato all'ingrosso delle carni nella città di Napoli;

Visto l'art. 5 della legge 25 marzo 1959, n. 125, concernente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentiti la Commissione costituita, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopracitata, con decreto ministeriale in data 2 settembre 1963 ed il commissario straordinario del comune di Napoli;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa della Cooperativa Esercenti Macellai - C.E.M. Napoli - Società a responsabilità limitata ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

La Cooperativa Esercenti Macellai - C.E.M. Napoli - Società a responsabilità limitata è autorizzata ad istituire un mercato all'ingrosso delle carni nella città di Napoli.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(10385)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1963, n. 1328;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il triennio 1963-1965, è composto come segue:

dott. Luciano Merlino, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e dott. Maria Grazia Zomparelli vedova Serrone, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

avv. Ubaldo Rottoli, revisore effettivo, e dott. Mario Tessera, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

cav. Luigi Fiorito, revisore effettivo, e sig. Paolo Pasella, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

Art. 2.

Il Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Udine-Rivolto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Udine-Rivolto;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Udine-Rivolto come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 60° - 240° - pista sussidiaria 60° - 240°.

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 2950 - pista sussidiaria mt. 2950.

Livello medio dell'aeroporto mt. 54.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 60° mt. 57,60 - testata a 240° mt. 50,30;

pista sussidiaria testata a 60° mt. 57,60 - testata a 240° mt. 50,30.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » e 10 maggio 1962, n. 838, col quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 16 marzo 1962, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 2 ottobre 1964, con la quale la Cassa di risparmio di Trieste ha designato il rag. Mario Mussinano, quale rappresentante in seno al Consiglio stesso, in sostituzione del prof. dott. Gino Cardinali, destinato ad altra sede;

Decreta:

Il rag. Mario Mussinano è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » in rappresentanza della Cassa di risparmio di Trieste, in sostituzione del professore dott. Gino Cardinali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10264)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1964.

Decentramento funzionale della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 70 del 18 marzo 1964, concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissione centrale prezzi, e delle relative Sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti preliminari, istruttori e di mora esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla segreteria amministrativa, sono i seguenti:

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti la segreteria della Commissione centrale prezzi e delle Sottocommissioni, i decreti di nomina della Commissione centrale dei prezzi e delle Sottocommissioni, nonchè la trasmissione agli organi competenti degli atti soggetti a visto ed a registrazioni.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti gli affari generali relativi alla disciplina del personale della segreteria dei CIP, a tutti i servizi amministrativi e contabili, nonchè quelli riguardanti le Casse di conguaglio prezzi.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione riguardanti il contenzioso, i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con gli Organi consultivi dello Stato, esclusi gli atti attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Richieste di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana di atti per i quali sia prescritta la pubblicazione.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, temporaneamente destinati a mansioni di direttori di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla segreteria tecnica, sono i seguenti:

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti le richieste di variazione dei prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni, nonchè la rilevazione e l'aggiornamento dei costi di produzione e di distribuzione di detti prodotti e servizi, oggetto di determinazioni da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

Adempimenti istruttori e richieste di dati per la redazione del « Bollettino quindicinale » sull'andamento dei prezzi.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione riguardanti la rilevazione statistica e la comparazione dei costi nei vari settori produttivi e nei vari Paesi del MEC, della CECA, della CEE, della EURATOM, dell'OCSE e dell'ECE.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione riguardanti i rapporti con i Comitati provinciali dei prezzi per l'applicazione dei provvedimenti emanati in materia di prezzi e tariffe delle merci e dei servizi disciplinati dal CIP, esclusi gli atti attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, temporaneamente destinati a mansioni di direttori di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla segreteria amministrativa ed alla segreteria tecnica, sono i seguenti:

Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza; comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi per gli affari di competenza; certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente delegato
del Comitato interministeriale dei prezzi
MEDICI

(10266)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1964.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.R., via Fabio Filzi, 27, Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e dei decreti ministeriali 30 ottobre 1952 e 30 maggio 1962.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed allo esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la ditta S.C.A.R., via Fabio Filzi n. 27, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. *B* Import n. 4.306.946 emesso il 29 aprile 1963 dalla Banca Unione - Sede di Milano per Lgs. 4.237.1.5 (lire sterline quattromiladuecentotrentasetteunscellinocinquepenny);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione con fidejussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e dei decreti ministeriali summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per il seguente importo:

Lgs. 3.384.2.8 (lire sterline tremilatrecentottantaquattroduescelliniottopenny;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fidejussione bancaria dalla ditta S.C.A.R., via Fabio Filzi, 27 - Milano, relativamente al 5% del seguente importo:

Lgs. 3.384.2.8 (lire sterline tremilatrecentottantaquattroduescelliniottopenny).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(10159)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1964.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Francesco Brunelli, Darsena H 21 Genova, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Francesco Brunelli, Darsena H 21 Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero dei seguenti valori:

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Sede di Genova:

Mod. *B* Import n. 3.906.061 del 5 gennaio 1961 di Lgs. 1438.1.8 (sterline millequattrocentotrentotto uno scellini e otto penny);

Mod. *B* Import n. 3.906.063 del 13 dicembre 1960 di Lgs. 2595 (sterline duemilacinquecentonovantacinque);

Banco di Roma - Filiale di Genova:

Mod. *B* Import. n. 5.323.744 del 29 settembre 1960 di Lgs. 2372 (sterline duemilatrecentosettantadue);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per i seguenti importi:

lire sterline 441.4.0 (sterline quattrocentoquarantuno e quattro scellini);

lire sterline 762 (sterline settecentosessantadue);

Considerato, inoltre, che la ditta non ha finora effettuato l'importazione della merce per i seguenti importi:

lire sterline 1438.1.8 (sterline millequattrocentotrentotto uno scellini e otto penny);

lire sterline 207.4.2. (sterline duecentosette quattro scellini e due penny;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta Francesco Brunelli, Darsena H 21 Genova, limitatamente al 10% dei seguenti importi:

Lgs. 441.4.0 (sterline quattrocentoquarantuno, scellini quattro);

Lgs. 762 (sterline settecentosessantadue);

Lgs. 1438.1.8. (sterline millequattrocentocentotrentotto, scellini uno e otto penny);

Lgs. 207.4.2. (sterline duecentosette, quattro scellini e due penny.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(10158)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e d'uso agrario nelle province di Avellino, Benevento e Campobasso al Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Napoli in Portici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1953, al registro n. 17, foglio n. 309, col quale vengono apportate modificazioni alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Ritenuta la opportunità di revocare la designazione dell'Istituto incaricato della vigilanza nelle province di Avellino, Benevento e Campobasso e di affidare lo incarico della vigilanza in dette Province al Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria della Università degli studi di Napoli in Portici;

Ritenuta la opportunità di affidare all'Istituto di agronomia della Facoltà di agraria dell'Università di Portici la vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sementi nelle province di Avellino, Benevento e Campobasso, nonchè lo incarico per le analisi botaniche in tutta la circoscrizione in qualità di Istituto collaboratore del Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria della Università degli studi di Napoli in Portici;

Decreta:

E' revocato l'incarico della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, all'Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino, per le province di Avellino, Benevento, Campobasso.

Il Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli in Portici è delegato del servizio di vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nelle province di Avellino, Benevento, Campobasso, con la collaborazione dell'Istituto di agronomia, Facoltà di agraria dell'Università di Napoli, per le sementi e le analisi botaniche di tutta la circoscrizione.

Roma, addì 30 novembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10381)

DECRETO PREFETTIZIO 25 novembre 1964.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 4580 Gab. del 25 ottobre 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di carica;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

1) il Prefetto, presidente;

2) il medico provinciale, membro di diritto;

3) il veterinario provinciale, membro di diritto;

4) il presidente del Tribunale di Cuneo, membro di diritto;

5) l'ingegnere capo del Genio civile, membro di diritto;

6) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

7) il capo dell'Ispettorato del lavoro, membro di diritto;

8) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;

9) l'ufficiale sanitario del capoluogo, membro di diritto;

10) il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;

11) il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;

12) il dott. Angelo Ghigo, medico condotto;

13) il cav. geom. Tommaso Crosetti, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo;

14) il dott Aldo Gaida, direttore sanitario dello Ospedale civile di Cuneo;

15) il prof. dott. Claudio Angeleri, primario medico dell'Ospedale civile di Mondovì;

16) il prof. dott. Giorgio Arezzi, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Cuneo;

17) il dott. Alessandro Abrate, aiuto chirurgo,

18) il cav. dott. Giovanni Borgarello, direttore dello Ospedale psichiatrico di Racconigi;

19) il prof. dott. Carlo Zunin, primario pediatra dell'Ospedale civile di Cuneo;

20) il cav avv Giovanni Gullino, esperto in materia amministrativa;

21) il dott ing. Renzo Toselli, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) il cav. dott. ing. Vincenzo Dogliani, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

23) il cav. uff. prof. dott. Giovanni Donadei, rappresentante dell'Ordine dei medici;

24) il dott. Armando Allasia, rappresentante dello Ordine dei veterinari;

25) il comm. dott. Francesco Ferraris, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

26) la signora Margherita Dho Quaglia, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

27) la signora Elena Lisi, rappresentante del Collegio infermiere professionali A.S.V.;

28) il cav. uff. dott. Clemente Villani, rappresentante dell'I.N.P.S.;

29) il cav. Achille Sampietro, rappresentante dello I.N.A.I.L.;

30) il dott. Cesare Perinetti, rappresentante dello I.N.A.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Gerardo Trasi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Cuneo, addì 25 novembre 1964

Il Prefetto: FABRIS

(10334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno Pacor, Vice console onorario di Danimarca a Trieste.

(10194)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Julio Negre, Console generale di Argentina a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

(10195)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Pedro Alvarez, Console di Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.

(10196)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Manuel Betta, Console di Argentina a Messina, con giurisdizione sulle provincie della Sicilia e Calabria.

(10197)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pedro J. Solari Capurro, Console aggiunto di Argentina a Napoli.

(10198)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Andrea Marsano, Console generale onorario di Costa Rica a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria.

(10199)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Armindo Branco Mendes Cadaxa, Console del Brasile a Firenze, con giurisdizione sulle provincie della Toscana, delle Marche e sulle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Ferrara.

(10200)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pietro La Barbera, Console onorario del Brasile a Palermo, con giurisdizione sulle provincie della Sicilia e sulle provincie di Reggio Calabria e Catanzaro.

(10201)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nelle premesse del decreto ministeriale 9 maggio 1964, concernente l'autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, pag. 3247, ove è scritto: «. . . L. 3.510.000.000 . . .» leggasi: «. . . L. 5.510.000.000. . . .».

(10379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Ottati ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Salerno numero 56829, Divisione 2ª, dell'8 ottobre 1964, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ottati, è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del predetto Ente, la donazione di lire duemilionicinquantamila, per l'istituzione di premi-borse di studio intitolati alla memoria del prof. dott. comm. Antonio Bamonte, come da atto per dott. Raffaele Capasso, notaio in Roma del 14 aprile 1964, raccolta n. 10253, repertorio n. 27705.

(10233)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.948.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'imporo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10309)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.813.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10310)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Sestola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.023.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10311)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di San Severino Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.653.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10312)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1964, il comune di Gemmano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.703.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10313)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10314)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10315)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10316)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10317)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10318)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10319)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Appignano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.729.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10323)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10320)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Rocca San Casciano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10321)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.839.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10322)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Montelupone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.105.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10324)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.086.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10325)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, il comune di Pollenza (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10326)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.811.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5030 della *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 novembre 1964.

(10242)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 288-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di n. 3 punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 288-MI », da parte della ditta Farioli Luigi, con sede in Milano, via Baramante 29, che ha cessato la lavorazione dei metalli preziosi.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(10279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 mod. 241 D. P. — Data: 30 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesore di Trapani — Intestazione: Rubbo Raffaele, nato a Trapani il 14 dicembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19403 mod. 25-A D.P. — Data: 26 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pavesi Iolanda, nata a Genova il 31 marzo 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 76.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 mod. 243 D.P. — Data: 23 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Vicenza — Intestazione: De Cao Antonino, nato a Trissino il 28 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 mod. 241 D.P. — Data: 26 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Dello Buono Carmela, nata a Montella il 4 marzo 1923 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Perugia — Intestazione: Neri Luigi, nato a Perugia il 25 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1150 mod. 241 D.P. — Data: 12 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Orologio Vincenza, nata a Arienzo il 12 maggio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 mod. 241 D.P. — Data: 20 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Garrone don Vincenzo, nato a Ceva il 17 luglio 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 27 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Strazzulla Annita Carmela di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno censegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(10409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 3 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,82	624,795	624,83	624,82	624,83	624,83	624,84	624,83	624,83
$ Can.	581,56	581,10	581,30	581 —	580,90	581,17	581,05	581,59	581,25	581,25
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,82	144,81	144,75	144,80	144,8055	144,80	144,80	144,80
Kr. D.	90,36	90,35	90,37	90,38	90,30	90,38	90,37	90.32	90,38	90,35
Kr. N.	87,38	87,36	87,35	87,37	87,45	87,38	87,365	87.37	87,38	87,35
Kr. Sv.	121,45	121,56	121,53	121,53	121,45	121,51	121,575	121,45	121,53	121,50
Fol.	173,91	173,91	173,93	173,93	173,90	173,92	173,925	173,92	173,93	173,92
Fr. B.	12,59	12,593	12,595	12,592	12,5875	12,59	12,90075	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,51	127,52	127,50	127,51	127,5175	127,50	127,52	127,52
Lst.	1744,54	1743,60	1744 —	1743,75	1743,50	1744,41	1743,75	1744,30	1744,50	1743,80
Dm. occ.	157,08	157,10	157,11	157,115	157,07	157,07	157,095	157,10	157,08	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,18375	24,15	24,18	24,1870	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,75	21,7425	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 3 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	103 —
Redimibile 3,50 % 1934	96,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,025
1 Franco svizzero	144,808
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,577
1 Fiorino olandese	173,927
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 6 febbraio 1962 dalla signora Dago Eva ved. Marchetti avverso il decreto ministeriale 4 maggio 1964 con il quale è stata collocata a riposo con effetto dal 1° luglio 1961.

(10276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Bari per l'ampliamento della zona universitaria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1964, registro n. 47 LL.PP., foglio n. 39, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(10278)

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 15 maggio 1964, concernente l'iscrizione del porto di Grado (Gorizia) nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1964, n. 236, pag. 4149, ove è detto: « Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964 - Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 95 », leggasi: « Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964 - Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 45 ».

(10083)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Unione nazionale incremento razze equine ad acquistare un immobile in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1964, registro n. 15, foglio n. 79, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) è autorizzata ad acquistare un appartamento in Roma, via Sommacampagna, 9, sito al 6° piano, composto di 16 vani, distinto all'urbano, rione I - n. 4269/4, al prezzo di L. 65.640.000, da destinare a sede dell'Ente stesso, onde fronteggiare le crescenti esigenze funzionali dei propri uffici.

(10190)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 giugno 1964 dal sig. Blaschich Giovanni, nato a Portole il 12 giugno 1923, residente a Trieste, in via Bergamasco, 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Biagi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Blaschich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Biagi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Pogorevaz Rosa, nata a Portole il 20 dicembre 1924, moglie;

2) Blaschich Santina, nata a Portole il 1° novembre 1947, figlia;

3) Blaschich Liliana, nata a Portole il 3 settembre 1953, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 agosto 1964 dal signor Gonich Mario, nato a Capodistria il 15 agosto 1898, residente a Muggia, Borgo San Cristoforo, 22, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gonni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gonich Mario è ridotto nella forma italiana di Gonni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Fontanot Maria, nata a Capodistria l'8 novembre 1900, moglie.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la lomanda prodotta in data 19 agosto 1964 dal signor Kuret Tomaso, nato a Lazzaretto di Risano di Capodistria il 12 ottobre 1922, residente a San Dorlingo della Valle - Puglie di Domio n. 83, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Coretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kuret Tomaso è ridotto nella forma italiana di Coretti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Gregoric Cristina, nata a Villa Decani il 15 aprile 1925, moglie;

2) Kuret Mario, nato a Capodistria il 1° luglio 1949, figlio;

3) Kuret Bruna, nata a Trieste il 31 marzo 1958, figlia.

Il sindaco del comune di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 luglio 1964 dal sig. Rogelja Ludovico, nato a Temenizza (ex provincia di Gorizia) il 18 luglio 1924, residente a Trieste in via San Nicolò, 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Roghelia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Rogelja Ludovico è ridotto nella forma italiana di Roghelia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Volpe Luisa Maria, nata a Taranto il 6 dicembre 1929, moglie;

2) Rogelja Donatella, nata a Trieste l'11 maggio 1955, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 luglio 1964 dal sig. Schergat Carlo, nato a Capodistria il 19 febbraio 1917, residente a Muggia, Zindis, 31, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sergatti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Schergat Carlo è ridotto nella forma italiana di Sergatti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Ravalico Veronica, nata a Capodistria il 16 giugno 1916, moglie;

2) Schergat Luciana, nata a Capodistria il 23 agosto 1944, figlia.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 luglio 1964 dalla signorina Schergat Laura, nata a Capodistria il 3 gennaio 1943, residente a Muggia - Zindis, 31, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sergatti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Schergat Laura è ridotto nella forma italiana di Sergatti.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 agosto 1964 dal signor Stepancic Dante, nato a Pregara di Pinguente il 4 giugno 1925, residente a Muggia - Aquilinia, via delle Noghere, 70, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Stefani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stepancic Dante è ridotto nella forma italiana di Stefani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Stepancic Maria, nata a Pregara il 18 agosto 1925, moglie;

2) Stepancic Viljam, nato a Trieste il 3 febbraio 1954, figlio;

3) Stepancic Fulvio, nato a Trieste il 6 settembre 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 novembre 1964

p. *Il prefetto*: PASINO

(10229)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico predetto, approvate con il decreto del Presidene della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, al registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 276, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice del concorso sopra specificato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso nelle premesse specificato è così costituita:

Presidente:

Saleri dott. Giovanni, ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Membri:

De Liperi prof. Antonio, professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le materie giuridiche ed economiche;

Stivaletti prof.ssa Giuseppina, professoressa di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le materie di ragioneria e tecnica commerciale;

De Fazio dott. Trento, direttore di divisione del Ministero agricoltura e foreste;

Zambelli dott. Angelo, ispettore capo del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Segretario:

Calliari dott. Paride, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

A ciascun componente della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Registro n. 8 *C.F.S., foglio n.* 379. — D'ALENA

(10236)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi da trarsi dagli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 53 Esercito, foglio n. 150, con il quale è stata nominata la Commissione esami-

natrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Considerato che il ten. col. ftr. s.p.e. Gasparoli Augusto, membro della suddetta Commissione è costretto lasciare l'incarico per sopraggiunti motivi di servizio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il ten. col. ftr. s.p.e. Gasparoli Augusto è sostituito dal col. ftr. s.p.e. Porta Ugo nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1963.

Art. 2.

Al col. ftr. s.p.e. Porta Ugo verrà corrisposto il trattamento economico spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1964
Registro n. 95 Difesa-Esercito, foglio n. 291

(10267)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario delle Commissioni esaminatrici, del Compartimento di Genova, per gli esami di idoneità relativi alla sistemazione a ruolo nelle qualifiche di cantoniere, manovale e operaio del personale assunto con contratto di diritto privato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, contenente norme per la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Viste le proprie deliberazioni n. 160, 161, 162/P.2.1.1. in data 26 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni compartimentali per l'espletamento degli esami di idoneità per la sistemazione a ruolo del personale di cui sopra, nelle qualifiche di cantoniere, manovale e operaio;

Delibera:

Il coadiutore capo Pitto Armando è nominato segretario delle Commissioni esaminatrici del compartimento di Genova, per le qualifiche di cantoniere, manovale e operaio, in sostituzione del coadiutore capo Tonolli Mario impedito da gravi motivi di famiglia a proseguire nell'incarico.

Roma, addì 7 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(10078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli *archeologi della carriera del personale direttivo* delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 266, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia e storia dell'arte orientale (Medio ed estremo Oriente).

(9911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Aprilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101 del 7 marzo 1964, modificato con decreto n. 1441 del 4 aprile 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aprilia;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Latina, dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Del Vecchio prof. Vittorio, docente d'igiene dell'Università di Roma;

De Simone dott. Anacreonte, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Latina;

Lanna dott. Pietro, ispettore generale medico, titolare dell'Ufficio medico provinciale di Caserta;

Ruggieri prof. Pasquale, primario medico dell'Ospedale civile di Cassino;

Pianese dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Avellino.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Latina.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, del Comune interessato e del medico provinciale di Latina.

Latina, addì 21 novembre 1964

Il medico provinciale: MELE

(10170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale furono assegnate le condotte ai concorrenti risultati vincitori;
Vista la comunicazione del comune di Baronissi in data 10 novembre 1964, relativa alla rinunzia del dott. Cipolletta Giuseppe alla condotta medica di Baronissi;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il predetto dott. Cipolletta;
Considerato che il dott. Milite Luigi, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta medica di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Milite Luigi è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Baronissi

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 20 novembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(10240)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3172/MP, in data 24 giugno 1964, e n. 5178/MP, del 30 settembre 1964, con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;
Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Sorso, Ittireddu e Laerru;
Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 3171/MP, del 24 giugno 1964;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Congiu dott. Giovanni: Sorso;
2) Malavasi dott. Antonio: Ittireddu;
3) Tidu dott. Salvatore: Laerru

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termine di legge.

Sassari, addì 24 novembre 1964

Il medico provinciale: FADDA

(10241)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.